



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO DELEGATO 26 marzo 2019 n.50

(Ratifica Decreto Delegato 28 dicembre 2018 n.176)

Noi Capitani Reggenti la Serenissima Repubblica di San Marino

Visto il Decreto Delegato 28 dicembre 2018 n.176 –Disposizioni in materia di accesso all'attività degli enti creditizi e di vigilanza prudenziale e supplementare sul settore finanziario in recepimento della direttiva 2002/87/CE, della direttiva 2013/36/UE e del relativo regolamento Ue 575/2013– promulgato:

Visti gli obblighi derivanti dall'articolo 8, commi 1, 2 e 5, della Convenzione Monetaria tra la Repubblica di San Marino e l'Unione europea, firmata a Bruxelles il 27 marzo 2012 e resa esecutiva con Decreto Consiliare 7 agosto 2012 n.120, secondo cui la Repubblica di San Marino è tenuta ad attuare in particolare gli atti giuridici e le norme dell'Ue in materia di normativa bancaria e finanziaria, elencati nell'Allegato della Convenzione Monetaria stessa;

Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.3 adottata nella seduta del 27 dicembre 2018;

Visti gli emendamenti apportati al decreto suddetto in sede di ratifica dello stesso dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 19 marzo 2019;

Vista la delibera del Consiglio Grande e Generale n.19 del 19 marzo 2019;

Visto l'articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n.185/2005 e gli articoli 8 comma 3 e 10 comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il testo definitivo del Decreto Delegato 28 dicembre 2018 n.176 così come modificato a seguito degli emendamenti approvati dal Consiglio Grande e Generale in sede di ratifica dello stesso:

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACCESSO ALL'ATTIVITÀ DEGLI ENTI CREDITIZI E DI VIGILANZA PRUDENZIALE E SUPPLEMENTARE SUL SETTORE FINANZIARIO IN RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2002/87/CE, DELLA DIRETTIVA 2013/36/UE E DEL RELATIVO REGOLAMENTO UE 575/2013

TITOLO I DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Art. 1 (Finalità)

1. Il presente decreto delegato è finalizzato ad attuare:
 - a) la direttiva 2013/36/UE sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento e il relativo Regolamento UE 575/2013;

b) la direttiva 2002/87/CE relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario, in ottemperanza a quanto disposto nella Convenzione Monetaria tra la Repubblica di San Marino e l'Unione europea, resa esecutiva con Decreto Consiliare 7 agosto 2012 n. 120.

2. Per il raggiungimento delle finalità di cui al precedente comma 1, il presente decreto, oltre a disporre direttamente per le specifiche materie oggetto degli atti giuridici europei sopra citati e per i rispettivi ambiti settoriali di applicazione, apporta, ove necessario, modifiche alle disposizioni generali di cui alla Legge 17 novembre 2005 n.165, alla Legge 29 giugno 2005 n. 96 e al Decreto 30 maggio 2006 n. 76 e loro successive integrazioni.

Art. 2 *(Definizioni)*

1. Ai sensi del presente decreto delegato si intende per:

- a) “autorità competenti”, le autorità nazionali di paesi dell’Unione europea o extra Ue preposte all’esercizio della vigilanza sui soggetti che svolgono in forma imprenditoriale le attività di cui all’Allegato 1 della LISF o attività ad esse equiparabili, sia a livello di singola impresa sia a livello di gruppo;
- b) “BCSM”, la Banca Centrale della Repubblica di San Marino;
- c) “cartolarizzazione”, un’operazione o uno schema in cui il rischio di credito associato ad un’esposizione o ad un portafoglio di esposizioni è diviso in segmenti aventi le due seguenti caratteristiche:
 - i. i pagamenti effettuati nell’ambito dell’operazione o dello schema dipendono dalla performance dell’esposizione o del portafoglio di esposizioni;
 - ii. la subordinazione dei segmenti determina la distribuzione delle perdite nel corso della durata dell’operazione o dello schema;
- d) “direttiva FICOD”, la direttiva 2002/87/CE relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario;
- e) “direttiva SolvencyII”, la direttiva 2009/138/CE in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione;
- e bis) “direttiva MiFID II”, la direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari;
- f) “ente”, un ente creditizio o un’impresa di investimento ai sensi della LISF;
- g) “ente a rilevanza sistemica”, un ente impresa madre nell’Unione europea, una società di partecipazione finanziaria madre nell’Unione europea, una società di partecipazione finanziaria mista madre nell’Unione europea o un ente il cui dissesto o cattivo funzionamento potrebbe determinare un rischio sistemico;
- h) “ente creditizio”, una banca ai sensi della LISF ossia un’impresa la cui attività consiste nel raccogliere depositi o altri fondi rimborsabili dal pubblico e nel concedere crediti per conto proprio;
- i) “ente finanziario”, un’impresa diversa da un ente la cui attività principale consiste nell’assunzione di partecipazioni o nell’esercizio di una o più delle attività di cui all’Allegato 1 della LISF, ad eccezione dell’attività assicurativa e riassicurativa, comprese una società di partecipazione finanziaria, una società di partecipazione finanziaria mista, un istituto di pagamento, una società di gestione ma escluse le società di partecipazione assicurativa e le società di partecipazione assicurativa miste;
- l) “ente impresa madre in un paese dell’Ue”, un ente in uno Stato membro dell’Unione europea avente come filiazione un ente o un ente finanziario o che detiene una partecipazione in detto ente o ente finanziario, e che non è a sua volta filiazione di un altro ente autorizzato nello

stesso Stato membro o di una società di partecipazione finanziaria o di una società di partecipazione finanziaria mista costituita nello stesso paese dell'Unione europea;

- m) “ente impresa madre nell’Ue”, un ente impresa madre in un paese dell’Unione europea che non è una filiazione di un altro ente autorizzato in un paese dell’Unione europea né di una società di partecipazione finanziaria né di una società di partecipazione finanziaria mista in un paese dell’Unione europea;
- n) “gruppo”, l’insieme di imprese che comprende l’impresa madre e tutte le sue imprese figlie;
- o) “impresa di assicurazione di un paese extra Ue”, l’impresa di assicurazione rientrante nella definizione di cui all’articolo 13, punto 3, della direttiva SolvencyII;
- p) “impresa di riassicurazione di un paese extra Ue”, l’impresa di riassicurazione rientrante nella definizione di cui all’articolo 13, punto 6, della direttiva SolvencyII;
- q) “impresa di investimento riconosciuta di un paese extra Ue”, un’impresa che soddisfa tutte le seguenti condizioni:
 - i. qualora fosse stabilita nell’Unione europea, essa rientrerebbe nella definizione di impresa di investimento;
 - ii. è autorizzata in un paese extra Ue;
 - iii. è soggetta e conforme a norme prudenziali ritenute dalle autorità competenti stringenti almeno quanto quelle stabilite nel presente decreto delegato e nella LISF;
- r) “impresa figlia”, un’impresa controllata da un’impresa madre, inclusa l’impresa controllata da una impresa a sua volta controllata da un’altra impresa;
- s) “impresa madre”, un’impresa che controlla una o più imprese figlie;
- t) “impresa regolamentata”, la società facente parte di un conglomerato finanziario autorizzata nella Repubblica di San Marino all’esercizio di una o più attività di cui alle lettere A, D, E, F, G, H dell’Allegato 1 o autorizzata in paesi dell’Unione europea o extra Ue all’esercizio di attività equiparabili a quelle sopra elencate;
- u) “leva finanziaria”, il rapporto tra le dimensioni relative, delle attività di un ente, delle sue obbligazioni fuori bilancio e delle sue obbligazioni potenziali a pagare, a consegnare o a fornire garanzie reali, comprese le obbligazioni derivanti da finanziamenti ricevuti, impegni assunti, derivati o contratti di vendita con patto di riacquisto, ma escluse le obbligazioni che possono essere fatte valere solo durante la liquidazione dell’ente, rispetto ai fondi propri di tale ente;
- v) “LISF”, la Legge 17 novembre 2005 n.165 e successive modifiche;
- z) “mercato regolamentato”: sistema multilaterale, amministrato ovvero gestito da un gestore del mercato, che consente o facilita l’incontro, al suo interno e in base alle sue regole non discrezionali, di interessi multipli di acquisto e di vendita di terzi relativi a strumenti finanziari, in modo da dare luogo a contratti relativi a strumenti finanziari ammessi alla negoziazione conformemente alle sue regole ovvero ai suoi sistemi, e che è autorizzato e funziona regolarmente e conformemente alla direttiva MiFID II;
- aa) “normativa Basilea III”, la direttiva 2013/36/UE sull’accesso all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento e il relativo Regolamento UE 575/2013;
- bb) “partecipazione”, i diritti al capitale di altre imprese, rappresentati o no da titoli, i quali, ponendo in essere un legame durevole con esse, sono destinati ad incrementare le attività dell’impresa titolare di tali diritti. Si presume che il possesso di una parte del capitale di un’altra impresa rappresenti una partecipazione quando supera una soglia percentuale al 20%, oppure il fatto di possedere direttamente o indirettamente almeno il 20% dei diritti di voto o del capitale di un’impresa;
- cc) “partecipazione incrociata reciproca”, la detenzione, da parte di un ente, di strumenti di fondi propri o di altri strumenti di capitale emessi da soggetti del settore finanziario quando tali soggetti detengono anche strumenti di fondi propri emessi dall’ente;

- dd) “partecipazione indiretta”, qualsiasi esposizione verso un soggetto intermedio che abbia un’esposizione verso strumenti di capitale emessi da un soggetto del settore finanziario per cui, se gli strumenti di capitale emessi dal soggetto del settore finanziario fossero annullati definitivamente, la perdita che subirebbe di conseguenza l’ente non sarebbe significativamente diversa da quella che subirebbe se detenesse direttamente gli strumenti di capitale emessi dal soggetto del settore finanziario;
- ee) “partecipazione qualificata”, una partecipazione rilevante ai sensi e per gli effetti della LISF;
- ee bis) “rischio sistemico”, un rischio di disordine del sistema finanziario che può avere gravi conseguenze negative per il sistema finanziario e l’economia reale;
- ff) “società di partecipazione finanziaria”, un ente finanziario le cui filiazioni sono, esclusivamente o principalmente, enti o enti finanziari, quando almeno una di esse è un ente, e che non sia una società di partecipazione finanziaria mista;
- gg) “società di partecipazione finanziaria madre in un paese dell’Ue”, una società di partecipazione finanziaria che non è essa stessa filiazione di un ente autorizzato nello stesso paese dell’Unione europea o di una società di partecipazione finanziaria o di una società di partecipazione finanziaria mista costituita nello stesso paese dell’Unione europea;
- hh) “società di partecipazione finanziaria madre nell’Ue”, una società di partecipazione finanziaria madre in uno Stato membro dell’Unione europea che non è una filiazione di un ente autorizzato in un paese dell’Unione europea né di un’altra società di partecipazione finanziaria né di una società di partecipazione finanziaria mista in un paese dell’Unione europea;
- ii) “società di partecipazione finanziaria mista”, un’impresa madre, diversa da un’impresa regolamentata, che insieme con le sue imprese figlie, di cui almeno una sia un’impresa regolamentata con sede principale nella Unione europea, e con altre imprese costituisca un conglomerato finanziario;
- ll) “società di partecipazione finanziaria mista madre in un paese dell’Ue”, la società di partecipazione finanziaria mista che non è essa stessa filiazione di un ente autorizzato nello stesso paese dell’Unione europea o di una società di partecipazione finanziaria o di una società di partecipazione finanziaria mista costituita nello stesso paese dell’Unione europea;
- mm) “società di partecipazione finanziaria mista madre nell’Ue”, una società di partecipazione finanziaria mista madre in un paese dell’Unione europea che non è una filiazione di un ente autorizzato in un paese dell’Ue né di un’altra società di partecipazione finanziaria né di una società di partecipazione finanziaria mista costituita in un paese dell’Unione europea;
- nn) “società di partecipazione mista”, un’impresa madre, diversa da una società di partecipazione finanziaria o da un ente o da una società di partecipazione finanziaria mista, avente come filiazioni almeno un ente;
- oo) “società veicolo per la cartolarizzazione” o “SSPE”, un trust o un altro soggetto, diverso da un ente, costituiti allo scopo di effettuare una o più cartolarizzazioni, la cui attività è limitata alla realizzazione di tale obiettivo, la cui struttura è volta a isolare le obbligazioni della SSPE da quelle dell’ente cedente, e nella quale i titoli dei relativi interessi economici possono liberamente impegnare o scambiare tali interessi;
- pp) “soggetto del settore finanziario”, un ente, un ente finanziario nonché un’impresa strumentale inclusa nella situazione finanziaria consolidata di un ente. Sono ricomprese un’impresa di assicurazione, un’impresa di assicurazione di un paese extra Ue, un’impresa di riassicurazione, un’impresa di riassicurazione di un paese extra Ue, nonché una società di partecipazione assicurativa. Si definisce tale anche un’impresa di un paese extra Ue con un’attività principale comparabile a quella dei soggetti sopra richiamati.

2. Per tutto quanto non oggetto di nuova o diversa definizione nel presente decreto, si intendono applicabili le definizioni contenute nell’articolo 1 della LISF.

Art. 3
(Autorità competente)

1. BCSM, già autorità di vigilanza e di regolamentazione ai sensi e per gli effetti della LISF, è considerata quale autorità competente anche ai sensi della normativa Basilea III e della direttiva FICOD.
2. BCSM può pertanto adottare provvedimenti, anche di natura normativa, diretti al recepimento dei summenzionati atti giuridici europei e a definirne gli aspetti applicativi, anche in coordinamento con istituzioni, organi e organismi dell'Unione europea a ciò competenti.

Art. 4
(Autorizzazione per enti creditizi)

1. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 13 della LISF, BCSM concede l'autorizzazione per enti creditizi qualora vi siano almeno due persone, tra gli esponenti aziendali di cui al comma 1, lettera h) del citato articolo 13, che dirigano di fatto l'attività dell'ente creditizio.

Art. 5
(Assetti proprietari di enti creditizi)

1. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 16 della LISF, gli enti creditizi comunicano alle autorità competenti, appena ne abbiano conoscenza, le acquisizioni o le cessioni di partecipazioni nel loro capitale qualora, per effetto delle stesse, il titolare della partecipazione superi o scenda al di sotto dei livelli stabiliti da BCSM.

Art. 6
(Revoca dell'autorizzazione)

1. Per effetto di quanto disposto dall'articolo 10 della LISF, BCSM può revocare l'autorizzazione anche nei casi in cui l'ente:
 - a) non soddisfa più i requisiti prudenziali previsti e disciplinati ai sensi della Parte II, Titolo I, Capo II della LISF nonché gli ulteriori requisiti, anche in materia di liquidità, di cui all'articolo 8, comma 1, lettera e);
 - b) non comunica alle autorità competenti, appena ne abbia conoscenza, le acquisizioni o le cessioni di partecipazioni di cui all'articolo 5 del presente decreto;
 - c) non si dota dei dispositivi richiesti dalle autorità competenti conformemente all'articolo 8, comma 1, lettera d);
 - d) non comunica le informazioni o fornisce informazioni incomplete o inesatte alle autorità competenti in ordine all'osservanza dell'obbligo di soddisfare i requisiti in materia di fondi propri, in violazione delle disposizioni di BCSM;
 - e) non comunica le informazioni o fornisce informazioni incomplete o inesatte alle autorità competenti sulle grandi esposizioni, in violazione degli obblighi di segnalazione stabiliti da BCSM;
 - f) non comunica le informazioni o fornisce informazioni incomplete o inesatte alle autorità competenti sulla liquidità, in violazione degli obblighi di segnalazione stabiliti da BCSM;
 - g) non comunica le informazioni o fornisce informazioni incomplete o inesatte alle autorità competenti sul coefficiente di leva finanziaria, in violazione degli obblighi di segnalazione stabiliti da BCSM;

- h) omette in modo ripetuto o persistente di detenere attività liquide in violazione dei requisiti stabiliti da BCSM;
- i) assume un'esposizione superiore ai limiti delle grandi esposizioni stabiliti da BCSM;
- l) è esposto al rischio di credito di una posizione inerente a cartolarizzazione senza soddisfare le condizioni stabilite da BCSM;
- m) non comunica le informazioni, o fornisce informazioni incomplete o inesatte, in violazione dell'ambito di applicazione degli obblighi di informativa conformemente all'articolo 8, comma 1;
- n) effettua pagamenti a detentori di strumenti inclusi nei fondi propri dell'ente in violazione dei limiti alle distribuzioni stabiliti da BCSM o nei casi in cui non sono consentiti tali pagamenti a favore di detentori di strumenti inclusi nei fondi propri;
- o) è stato dichiarato responsabile di una grave violazione delle disposizioni di cui alla Legge 17 giugno 2008 n. 92 e successive modifiche;
- p) consente a una o più persone che non possiedono i requisiti di cui all'articolo 15 della LISF di diventare o rimanere membri esponenti aziendali.

Art. 7

(Nota integrativa degli enti)

1. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 29, comma 5, della LISF, gli enti pubblicano, nella nota integrativa tra gli indicatori chiave, il rendimento delle attività calcolato come risultato netto di esercizio diviso per il totale di bilancio.

Art. 8

(Oggetto della vigilanza prudenziale sugli enti)

1. Ai fini di quanto disposto dall'articolo 45 della LISF, con riguardo alla vigilanza prudenziale sugli enti, BCSM disciplina:
 - a) l'adeguatezza patrimoniale, il capitale ammissibile ai fini di vigilanza, la composizione dei fondi propri, la cartolarizzazione, la formazione delle riserve e il calcolo dei requisiti patrimoniali di solvibilità con particolare riferimento alla disciplina del modello standardizzato;
 - b) la classificazione dei rischi e il contenimento degli stessi nelle diverse configurazioni;
 - c) le partecipazioni detenibili ivi inclusa la disciplina degli stretti legami;
 - d) il sistema di governo societario, incluse le funzioni fondamentali, l'organizzazione amministrativa e contabile, i controlli interni e i sistemi di remunerazione ed incentivazione, nonché i dispositivi che promuovono e riflettono una sana e prudente gestione del rischio;
 - e) i requisiti specifici in materia di liquidità per la gestione dei rischi di liquidità ai quali l'ente è, o può essere esposto, sulla base del processo di revisione e di valutazione effettuato conformemente al seguente comma 3;
 - f) le misure e il piano di conservazione del capitale;
 - g) le informazioni che gli enti sono tenuti a pubblicare più di una volta l'anno, fissando altresì i termini per la pubblicazione nonché i mezzi e le sedi specifiche, diverse dai documenti di bilancio;
 - h) le condizioni e limiti per l'assunzione, da parte degli enti o dei gruppi individuati ai sensi dell'articolo 53 della LISF, di attività di rischio nei confronti di coloro che possono esercitare direttamente o indirettamente, un'influenza sulla gestione dell'ente o del gruppo a cui appartiene nonché dei soggetti a essi collegati;
 - i) i conflitti di interesse tra gli enti ed i soggetti di cui alla precedente lettera h), in relazione ad altre tipologie di rapporti di natura economica.

2. Ai medesimi fini, BCSM disciplina altresì il metodo per la revisione e la valutazione delle strategie, dei processi e delle procedure di reportistica adottati dall'ente per rispettare le norme del presente decreto, della LISF e dei provvedimenti emanati da BCSM.
3. BCSM adotta un processo di revisione e valutazione prudenziale che prevede la verifica dei requisiti qualitativi relativi al sistema di governo societario, la valutazione dei rischi a cui gli enti sono esposti o potrebbero esserlo nonché la valutazione della capacità dell'ente di gestire tali rischi contestualizzati nell'ambito dell'attività svolta.
4. Nell'ambito delle strategie e processi di cui al precedente comma 2, gli enti dispongono di misure per valutare e mantenere su base continuativa gli importi, la composizione e la distribuzione del capitale interno che essi ritengono adeguati per coprire la natura e il livello di rischi a cui sono o potrebbero essere esposti, nonché l'adeguatezza del proprio profilo di liquidità. Tali strategie e processi sono oggetto di periodiche revisioni interne al fine di assicurare che essi rimangano completi e proporzionati alla natura, all'ampiezza e alla complessità delle attività dell'ente.
5. La revisione e la valutazione prudenziale da parte di BCSM includono l'esposizione degli enti al rischio di leva finanziaria eccessiva come segnalato dai relativi indicatori stabiliti da BCSM con provvedimento.
6. BCSM stabilisce con provvedimento la frequenza minima e l'ambito del processo di revisione e valutazione prudenziale in funzione della natura, della portata e della complessità delle attività degli enti.
7. BCSM svolge almeno una volta l'anno prove di stress prudenziali sugli enti, per facilitare il processo di cui al precedente comma 3.
8. Le disposizioni emanate ai sensi del presente articolo possono prevedere che determinate operazioni siano sottoposte ad autorizzazione di BCSM.

Art. 9

(Compiti e strumenti macro prudenziali)

1. BCSM assicura il rispetto delle disposizioni adottate con provvedimento, che impongono agli enti requisiti prudenziali in materia di fondi propri, cartolarizzazione, limiti ai rischi, liquidità, leva finanziaria, segnalazione e informativa al pubblico delle informazioni su tali aspetti.
2. Fatte salve le disposizioni di cui al primo comma, BCSM adotta requisiti aggiuntivi in materia di riserve di capitale che gli enti devono detenere ad un adeguato livello definito con provvedimento, tra cui la fissazione di quote della riserva di capitale anticiclica, e ogni altra misura mirante ad affrontare i rischi sistemici o macro prudenziali, tenendo conto del pertinente diritto dell'Unione europea.

Art. 10

(Poteri di intervento sugli enti)

1. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 46 della LISF, BCSM può, nell'esercizio delle proprie funzioni, ove la situazione lo richieda a seguito del processo di revisione e di valutazione prudenziale di cui al precedente articolo 8, adottare misure preventive o correttive nei confronti dei singoli enti nei seguenti casi:
 - a) l'ente non soddisfa i requisiti previsti dal presente decreto, dalla LISF o dai provvedimenti emanati da BCSM;
 - b) BCSM ha elementi che indicano la probabilità che l'ente, entro i successivi dodici mesi, violi i requisiti di cui alla precedente lettera a).

2. Nell'esercizio della funzione di vigilanza sugli enti, BCSM può altresì adottare provvedimenti specifici quali:

- a) esigere che gli enti detengano fondi propri superiori ai requisiti stabiliti con provvedimento riguardo a ulteriori elementi di rischio e a ulteriori rischi rispetto alla classificazione definita conformemente al comma 1 lettera b) dell'articolo 8;
- b) chiedere il rafforzamento dei dispositivi, processi, meccanismi e strategie messe in atto conformemente al comma 1 lettera d) e comma 4 dell'articolo 8;
- c) esigere che gli enti presentino un piano mirante a ripristinare la conformità ai requisiti in materia di vigilanza a norma del presente decreto, della LISF e dei provvedimenti emanati da BCSM e fissino un termine per la sua attuazione, compresi miglioramenti di tale piano per quanto riguarda l'ambito di applicazione e il termine;
- d) esigere che gli enti applichino una politica di accantonamenti specifica o che riservino alle voci dell'attivo, un trattamento specifico con riferimento ai requisiti in materia di fondi propri;
- e) restringere o limitare le attività, le operazioni o la rete degli enti, ovvero esigere la cessione di attività e vietare di effettuare determinate operazioni, anche di natura societaria, che presentino rischi eccessivi per la solidità dell'ente;
- f) esigere la riduzione del rischio connesso alle attività, ai prodotti e ai sistemi degli enti;
- g) esigere che gli enti limitino la componente variabile della remunerazione, espressa in percentuale dei ricavi netti, quando sia necessario per il mantenimento di una solida base patrimoniale;
- h) esigere che gli enti utilizzino l'utile netto per rafforzare i fondi propri;
- i) limitare o vietare le distribuzioni di utili o altri elementi del patrimonio, nonché il pagamento di interessi agli azionisti o ai detentori di strumenti finanziari computabili nel patrimonio di vigilanza;
- l) imporre obblighi di segnalazione supplementari o più frequenti, anche sul capitale e sulle posizioni di liquidità;
- m) imporre requisiti specifici in materia di liquidità, comprese restrizioni ai disallineamenti di durata tra le attività e passività;
- n) richiedere informazioni aggiuntive.

3. I requisiti aggiuntivi in materia di fondi propri di cui al comma 1, lettera a), sono imposti da BCSM nei casi individuati con apposito provvedimento.

4. Ai fini della determinazione del livello appropriato di fondi propri sulla base della revisione e della valutazione effettuate conformemente all'articolo 8, BCSM valuta se sia eventualmente necessario imporre un requisito aggiuntivo in materia di fondi propri superiore al requisito patrimoniale per coprire i rischi ai quali un ente sia o possa essere esposto, tenendo conto dei seguenti elementi:

- a) gli aspetti quantitativi e qualitativi del processo di valutazione di un ente di cui all'articolo 8;
- b) i dispositivi, i processi, e i meccanismi di un ente di cui al comma 1 lettera d) all'articolo 8;
- c) il risultato della revisione e della valutazione effettuate conformemente ai commi 2 e 3 dell'articolo 8 del presente decreto;
- d) la valutazione del rischio sistemico.

Art. 11

(Società di partecipazione)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 55 della LISF trovano applicazione anche all'ente finanziario capogruppo e alla società di partecipazione finanziaria mista capogruppo.

2. BCSM può individuare, in relazione a ciascuna attività riservata, i casi in cui la società di partecipazione finanziaria mista capogruppo è esentata dall'applicazione di una o più disposizioni adottate ai sensi del Capo III, Titolo I, Parte II della LISF.

3. Tra le società di partecipazione sanzionabili, ai sensi e per gli effetti del Decreto 30 maggio 2006 n.76, rientrano anche le società di partecipazione finanziaria, le società di partecipazione finanziaria mista e le società di partecipazione mista.

Art. 12

(Poteri regolamentari di vigilanza consolidata)

1. Ai fini del recepimento della normativa Basilea III, i poteri regolamentari di cui all'articolo 57 della LISF, si intendono estesi anche alle materie di seguito indicate:
 - a) l'adeguatezza patrimoniale, il capitale ammissibile e la formazione delle riserve;
 - b) la classificazione dei rischi e il contenimento degli stessi nelle diverse configurazioni;
 - c) le partecipazioni detenibili, ivi inclusa la disciplina degli stretti legami;
 - d) il sistema di governo societario, incluse le funzioni fondamentali, l'organizzazione amministrativa e contabile, i controlli interni e i sistemi di remunerazione ed incentivazione, nonché i dispositivi che promuovono e riflettono una sana e prudente gestione del rischio;
 - e) l'informativa da rendere al pubblico sulle materie di cui al presente comma.

Art. 13

(Conglomerato finanziario)

1. Ai fini di cui all'articolo 60 della LISF, per conglomerato finanziario si intende un gruppo o sottogruppo a capo del quale vi sia un'impresa regolamentata ovvero del quale almeno una delle imprese figlie di tale gruppo o sottogruppo sia un'impresa regolamentata, che può operare nel settore finanziario, intendendosi per settore finanziario il settore composto da una o più delle imprese seguenti:
 - a) un ente creditizio, un ente finanziario o una impresa strumentale;
 - b) un'impresa di assicurazione, un'impresa di riassicurazione o una società di partecipazione assicurativa ai sensi dell'articolo 13, punto 1, 2, 4 o 5, o dell'articolo 212, paragrafo 1, lettera f), della direttiva SolvencyII;
 - c) un'impresa di investimento.
2. Ai fini di vigilanza supplementare il conglomerato finanziario deve soddisfare, congiuntamente o disgiuntamente, le seguenti condizioni:
 - a) qualora a capo del gruppo o sottogruppo vi sia un'impresa regolamentata:
 - i) tale impresa sia l'impresa madre di un'impresa del settore finanziario o un'impresa che detiene una partecipazione in un'impresa del settore finanziario;
 - ii) almeno una delle imprese del gruppo o sottogruppo operi nel settore assicurativo e almeno una operi nel settore bancario o dei servizi di investimento; e
 - iii) le attività consolidate o aggregate dell'impresa del gruppo o sottogruppo che operano nel settore assicurativo e delle imprese che operano nel settore bancario e nel settore dei servizi di investimento siano entrambe significative;
 - b) qualora a capo del gruppo o sottogruppo non vi sia un'impresa regolamentata:
 - i) le attività del gruppo o del sottogruppo si svolgano principalmente nel settore finanziario, secondo determinate soglie stabilite;
 - ii) almeno una delle imprese del gruppo o sottogruppo operi nel settore assicurativo e almeno una operi nel settore bancario o dei servizi di investimento;
 - iii) le attività consolidate o aggregate dell'impresa del gruppo o sottogruppo che operano nel settore assicurativo e delle imprese che operano nel settore bancario e nel settore dei servizi di investimento siano entrambe significative.

3. Le soglie di identificazione di un conglomerato finanziario sono disciplinate in appositi provvedimenti di BCSM.

TITOLO II

MODIFICHE ALLA LEGGE 17 NOVEMBRE 2005 N.165 E SUCCESSIVE MODIFICHE

Art. 14

(Definizioni)

1. Al comma 1 dell'articolo 1 della LISF, la definizione di cui alla lettera ll) è così sostituita:
"ll) "società di gestione": la società che svolge l'attività di cui alla lettera E dell'Allegato 1 congiuntamente o disgiuntamente all'attività di cui alla lettera F del medesimo allegato;"
2. Al comma 1 dell'articolo 1 della LISF, la definizione di cui alla lettera pp) è così sostituita:
"pp) "stretti legami": una situazione nella quale due o più persone fisiche o giuridiche sono legate secondo una delle seguenti modalità:
 - a) da una partecipazione, ossia dal possesso, diretto o tramite un legame di controllo, del 20% o più dei diritti di voto o del capitale di un'impresa;
 - b) da un legame di controllo tra loro;
 - c) da un legame di controllo duraturo di entrambe o tutte allo stesso soggetto terzo."

Art. 15

(Accesso al mercato, libertà di stabilimento e libera prestazione dei servizi)

1. I commi 1, 2 e 3 dell'articolo 7 della LISF sono così sostituiti:
 1. L'autorità di vigilanza non rilascia l'autorizzazione se non sussistono, in relazione a ciascuna attività riservata per lo svolgimento della quale si chiede l'autorizzazione, i requisiti minimi di cui al Capo IV. L'autorità di vigilanza può stabilire ulteriori requisiti minimi per il rilascio dell'autorizzazione. Non possono comunque costituire motivi di ostacolo al rilascio dell'autorizzazione le esigenze economiche del mercato.
 2. L'autorità di vigilanza informa il soggetto istante della decisione in ordine all'autorizzazione di cui al comma 1 con comunicazione scritta entro 6 mesi dal ricevimento della domanda.
 3. Se la domanda è incompleta, il termine di cui al secondo comma è interrotto e riparte per intero dal momento in cui l'autorità di vigilanza riceve le informazioni ovvero i documenti richiesti. In ogni caso la decisione di concedere o negare l'autorizzazione è adottata entro dodici mesi dal ricevimento della domanda."
 2. E' abrogato il Capo III del Titolo II della Parte I della LISF.
 3. I commi 2 e 3 dell'articolo 75 della LISF sono così sostituiti:
 2. In caso di stabilimento di succursale, per l'autorizzazione si applicano le disposizioni della Parte I, Titolo II della presente legge.
 3. L'autorità di vigilanza stabilisce i requisiti per l'autorizzazione all'esercizio di attività riservate in regime di prestazione di servizi senza stabilimento. Non possono comunque costituire motivi di ostacolo al rilascio dell'autorizzazione le esigenze economiche del mercato."
 4. Il comma 1 dell'articolo 134 della LISF è così sostituito:
 1. Chiunque svolge un'attività riservata senza l'autorizzazione dell'autorità di vigilanza è punito con la prigionia di secondo grado e con la multa nonché con l'interdizione di terzo grado dalle funzioni di amministratore, procuratore, sindaco, revisore, attuario, liquidatore, commissario presso società o altri enti con personalità giuridica."
 5. Il comma 3 dell'articolo 153 della LISF è così sostituito:

“3. I soggetti autorizzati, ai fini del rilascio della licenza o patente d’esercizio e della conseguente attribuzione del codice operatore economico, dovranno consegnare agli uffici competenti, a integrazione della documentazione prevista dalle norme di cui al primo comma, copia conforme dell’autorizzazione dell’autorità di vigilanza di cui all’articolo 7.”.

Art. 16

(Requisiti minimi)

1. Al comma 1 dell’articolo 13 della LISF è aggiunta la seguente lettera:

“i bis) le disposizioni di un paese extra Ue da cui dipendono una o più persone fisiche o giuridiche con le quali il soggetto autorizzato ha stretti legami, ovvero difficoltà inerenti all’applicazione di dette disposizioni, non ostacolano l’efficacia dell’esercizio delle funzioni di vigilanza.”.

Art. 17

(Requisiti degli esponenti aziendali)

1. Il comma 1 dell’articolo 15 della LISF è così sostituito:

“1. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo di soggetti autorizzati devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza stabiliti dall’autorità di vigilanza, che stabilisce altresì:

- a) gli ulteriori criteri di correttezza e competenza;
- b) i criteri di adeguatezza nella composizione degli organi collegiali;
- c) il numero di incarichi che possono essere assunti contemporaneamente, considerato che gli esponenti devono dedicare tempo sufficiente all’esercizio delle loro funzioni in seno al soggetto autorizzato.”.

2. All’articolo 15 della LISF è aggiunto il seguente comma 1 bis:

“1 bis. In caso di non rispondenza degli esponenti aziendali ai requisiti e criteri di cui al precedente comma, l’autorità di vigilanza può disporre con proprio provvedimento la rimozione dall’incarico.”.

Art. 18

(Autorizzazione preventiva all’acquisto di partecipazioni qualificate)

1. Il comma 2 dell’articolo 17 della LISF è così sostituito:

“2. Nei casi previsti dal primo comma, l’autorità di vigilanza, comunica prontamente, e comunque entro due giorni lavorativi, l’avvenuta ricezione della richiesta e la data di scadenza del periodo di valutazione. L’autorità di vigilanza entro sessanta giorni lavorativi dalla comunicazione di cui sopra, può vietare l’acquisizione della partecipazione quando ritenga che il potenziale acquirente non posseda i requisiti di cui all’articolo 18 ovvero non sia idoneo ad assicurare una gestione sana e prudente del soggetto autorizzato o a consentire l’esercizio della vigilanza. L’autorizzazione può essere altresì negata quando l’acquisizione contrasti con il raggiungimento delle finalità della vigilanza di cui all’articolo 37. Decorso il periodo di valutazione senza alcun tipo di comunicazione da parte dell’autorità di vigilanza, l’autorizzazione si ritiene concessa.”.

Art. 19

(Finalità della vigilanza)

1. Al comma 1 dell’articolo 37 della LISF, la lettera a) è così sostituita:

“a) la stabilità del sistema finanziario della Repubblica, la tutela del risparmio e degli investitori nonché l’adeguata protezione degli assicurati e degli aventi diritto alle prestazioni assicurative, anche attraverso la vigilanza sulla sana e prudente gestione dei soggetti autorizzati;”.

2. All'articolo 37 della LISF sono aggiunti i seguenti commi:

“1 bis. La vigilanza è basata su un metodo prospettico fondato sul rischio ed include la verifica continua del corretto esercizio delle attività riservate e dell'osservanza delle disposizioni di vigilanza.

1 ter. L'autorità di vigilanza, nell'esercizio delle sue funzioni, tiene conto della convergenza degli strumenti di vigilanza e delle pratiche di vigilanza raccomandate da istituzioni, organi e organismi dell'Unione europea a ciò competenti.”.

Art. 20

(Poteri regolamentari)

1. Il comma 3 dell'articolo 39 della LISF è così sostituito:

“3. I regolamenti emanati dall'autorità di vigilanza sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale.”.

2. All'articolo 39 della LISF è aggiunto il seguente comma:

“3 bis. I requisiti stabiliti nella presente legge e nei provvedimenti di cui al primo comma sono applicati in modo proporzionato alla natura, alla portata ed alla complessità dei rischi inerenti l'attività vigilata.”.

Art. 21

(Obblighi di informazione di revisori e attuari)

1. Il comma 4 dell'articolo 41 della LISF è così sostituito:

“4. I revisori contabili dei soggetti autorizzati e gli attuari, incaricati ai sensi dell'articolo 33, comunicano senza ritardo all'autorità di vigilanza gli atti o i fatti, rilevati nello svolgimento dell'incarico che possono costituire una grave violazione delle norme disciplinanti l'attività dei soggetti autorizzati sottoposti a revisione o che possano pregiudicare la continuità dell'impresa, ovvero comportino il rifiuto delle certificazioni dei bilanci o l'emissione delle riserve.”.

Art. 22

(Obblighi di informazione di BCSM)

1. Dopo l'articolo 44 della LISF è inserito l'articolo 44-bis nel testo che segue:

“Art.44-bis

(Informativa da parte dell'autorità di vigilanza)

“1. L'autorità di vigilanza, nel rispetto del segreto d'ufficio, pubblica sul proprio sito internet ed aggiorna periodicamente le seguenti informazioni:

- a) il testo delle disposizioni legislative, dei provvedimenti emanati e di ogni altro orientamento generale sulle materie oggetto della presente legge;
- b) i criteri generali ed i metodi di vigilanza, inclusi gli strumenti utilizzati nel processo di controllo prudenziale di cui all'articolo 45;
- c) i dati statistici aggregati sugli aspetti principali relativi all'applicazione della regolamentazione prudenziale, inclusa la numerosità e la natura delle misure adottate ai sensi dell'articolo 46, nonché delle sanzioni amministrative erogate;
- d) le modalità di esercizio delle opzioni previste dai provvedimenti.

2. L'autorità di vigilanza, con proprio regolamento, disciplina modalità e tempi di pubblicazione delle informazioni di cui sopra nonché dell'ulteriore informativa da pubblicare.”.

Art. 23
(Esternalizzazione di funzioni)

1. Al comma 1 dell'articolo 49 della LISF, la lettera a) è così sostituita:
"a) i casi in cui e le condizioni alle quali singole funzioni ovvero attività possono essere esternalizzate, specificando i criteri per valutare se un'attività, un servizio, un processo o una funzione esternalizzati, o parti di essi, siano importanti o critici;"

Art. 24
(Composizione del gruppo)

1. Il comma 2 dell'articolo 53 della LISF è così sostituito:
"2. L'autorità di vigilanza emana disposizioni volte a individuare l'insieme dei soggetti da sottoporre a vigilanza su base consolidata ricomprendendo anche soggetti esercenti attività strumentali. Tali soggetti sono individuati tra quelli che:
a) sono controllati, direttamente o indirettamente, da un soggetto autorizzato;
b) controllano, direttamente o indirettamente, un soggetto autorizzato;
c) sono controllati, direttamente o indirettamente, dagli stessi soggetti che controllano un soggetto autorizzato;
d) sono partecipati, almeno per il 20 per cento, da uno dei soggetti indicati alle lettere a), b) c), ovvero da un soggetto autorizzato."

2. All'articolo 53 della LISF è aggiunto il seguente comma:
"2 bis. Nei confronti dei soggetti inclusi nell'ambito della vigilanza su base consolidata resta ferma l'applicazione delle norme specifiche in tema di regolamentazione prudenziale."

Art. 25
(Poteri regolamentari)

1. All'articolo 57 della LISF sono aggiunti i seguenti commi:
"2 bis. Le disposizioni emanate dall'autorità di vigilanza per esercitare la vigilanza su base consolidata possono tenere conto, anche con riferimento al singolo soggetto autorizzato, della situazione e delle attività dei soggetti indicati nelle lettere c) e d) del comma 2 dell'articolo 53.
2 ter. L'autorità di vigilanza può impartire disposizioni ai sensi del presente articolo, anche nei confronti di uno solo o di alcuni dei componenti il gruppo individuato ai sensi dell'articolo 53.
2 quater. Le disposizioni emanate ai sensi del presente articolo possono prevedere che determinate operazioni siano sottoposte ad autorizzazione dell'autorità di vigilanza."

Art. 26
(Poteri di chiedere informazioni)

1. Il comma 1 dell'articolo 58 della LISF è sostituito come segue:
"1. L'autorità di vigilanza può chiedere, ai soggetti inclusi nei gruppi individuati ai sensi dell'articolo 53, la trasmissione, anche periodica, di dati e informazioni. Le informazioni utili all'esercizio della vigilanza su base consolidata possono essere richieste anche ai soggetti che, pur non svolgendo attività riservate, siano legati a soggetti autorizzati dai rapporti partecipativi indicati nell'articolo 53, comma 2."
2. All'articolo 58 della LISF sono aggiunti i seguenti commi:
"1 bis. L'autorità di vigilanza determina con provvedimento le modalità e termini per la trasmissione dei dati e delle informazioni indicati nel precedente comma 1."

1 *ter*. Il potere previsto al precedente comma 1 può essere esercitato anche nei confronti dei soggetti a cui sono state esternalizzate funzioni dai soggetti inclusi nel gruppo individuato ai sensi dell'articolo 53.”.

Art. 27
(Poteri di intervento)

1. Dopo l'articolo 58 della LISF è inserito l'articolo 58-bis nel testo che segue:

“Art.58-bis
(Poteri di intervento nei confronti della capogruppo)

1. L'autorità di vigilanza, anche in relazione a ciascuna attività riservata, adotta con provvedimento specifico le disposizioni in materia di potere di intervento nei confronti della capogruppo.”.

Art. 28
(Conglomerato finanziario)

1. La rubrica dell'articolo 60 della LISF è così modificata “*(Vigilanza supplementare sui conglomerati finanziari)*”.

2. Il comma 2 dell'articolo 60 della LISF è abrogato.

Art. 28-bis
(Ordine di porre termine alle violazioni)

1. All'articolo 141 della LISF è aggiunto il seguente comma 1-bis:

“1 *bis*. Qualora le violazioni siano connotate da scarsa offensività e pericolosità, l'autorità di vigilanza può, in alternativa all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al precedente comma, applicare una sanzione consistente nell'ordine di eliminare le infrazioni, anche indicando le misure ad adottare e il termine per l'adempimento. Per l'inosservanza dell'ordine entro il termine stabilito, l'autorità di vigilanza irroga le summenzionate sanzioni amministrative pecuniarie applicando una maggiorazione fino a un terzo rispetto all'ammontare previsto per la violazione originaria, fermi restando i massimali previsti.”.

Art. 29
(Attività assicurativa)

1. All'Allegato 1 della LISF, la lettera G) è così sostituita:

“G) Attività assicurativa

Per attività assicurativa si intende la diretta assunzione e gestione dei rischi effettuata da un'impresa di assicurazione mediante l'esercizio delle attività:

a) di assicurazione vita;

b) di assicurazione non vita, ivi inclusa l'assicurazione contro i danni.

Per assicurazione vita si intendono le assicurazioni e le operazioni come risultano dalla classificazione per ramo stabilita con provvedimento dell'autorità di vigilanza.

Per assicurazione non vita si intendono le assicurazioni come risultano dalla classificazione per ramo stabilita con provvedimento dell'autorità di vigilanza.”.

TITOLO III
MODIFICHE AL DECRETO 30 MAGGIO 2006 N. 76

Art. 29-bis

(Dissuasività delle sanzioni)

1. Dopo l'articolo 18 del Decreto 30 maggio 2006 n.76 è inserito l'articolo 18-bis nel testo che segue:

Art. 18-bis

(Dissuasività delle sanzioni)

1. Al fine di rendere la sanzione sufficientemente dissuasiva, la Banca Centrale, in deroga agli importi massimi di cui ai precedenti articoli, può irrogare sanzioni amministrative entro le misure come di seguito determinate:

- a) nel caso di una persona giuridica, fino al 10% del totale dei ricavi dell'impresa nell'esercizio finanziario precedente;
- b) nel caso di una persona fisica, fino a 5 milioni di euro;
- c) fino al doppio dell'ammontare del beneficio derivante alla persona fisica o giuridica dalla violazione, qualora tale beneficio possa essere determinato.”.

Art. 30

(Responsabili delle violazioni)

1. Il comma 2 dell'articolo 22 del Decreto 30 maggio 2006 n. 76 è sostituito come segue:

“2. In presenza di dolo o colpa, anche omissiva, sono sottoposti a procedura sanzionatoria i soggetti di cui al comma 1, nonché, in aggiunta, nei soli casi in cui sia ascrivibile anche una responsabilità di tipo personale, benché non esclusiva:

- a) coloro che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o di controllo;
- b) i dipendenti ai quali è affidata, nell'ambito della struttura aziendale, la responsabilità di specifiche funzioni aziendali operative o di controllo interno, purché i fatti siano riconducibili all'ambito di responsabilità, omissive o commissive, dei soggetti ai quali la violazione viene contestata;
- c) coloro che operano sulla base di rapporti, anche diversi dal rapporto di lavoro subordinato, che ne determinano l'inserimento nella struttura organizzativa, purché i fatti siano riconducibili all'ambito di responsabilità, omissive o commissive, dei soggetti ai quali la violazione viene contestata;
- d) i soggetti incaricati della revisione contabile, per violazione delle proprie responsabilità, per mancata comunicazione a Banca Centrale di atti o fatti, rilevati nello svolgimento dell'incarico, che possano costituire grave violazione delle norme vigenti ovvero che possano pregiudicare la continuità dell'impresa o comportare un giudizio negativo, un giudizio con rilievi o una dichiarazione di impossibilità ad esprimere un giudizio sul bilancio, nonché per il mancato invio a Banca Centrale di ogni altro dato o documento richiesto.”.

Art. 31

(Principi, criteri e procedure)

1. Al comma 6 dell'articolo 23 del Decreto 30 maggio 2006 n. 76, la lettera e) è sostituita come segue:

“e) l’invito, nei confronti dei soggetti a cui sono contestate le violazioni a far pervenire all’unità organizzativa di cui sopra, responsabile del procedimento, eventuali controdeduzioni nel termine di 30 giorni di calendario successivi la notifica.”.

TITOLO IV **MODIFICHE ALLA LEGGE 29 GIUGNO 2005 N. 96**

Art. 32 *(Sanzioni)*

1. Il comma 8 dell’articolo 31 della Legge 29 giugno 2005 n. 96 è sostituito come segue:

“8. Le persone giuridiche sanzionate rispondono anche del pagamento della sanzione comminata alle persone fisiche responsabili delle violazioni, in solido con le stesse e con obbligo di rivalsa nei loro confronti.”.

2. Il comma 12 dell’articolo 31 della Legge 29 giugno 2005 n. 96 è sostituito come segue:

“12. Banca Centrale, in caso di mancato pagamento della sanzione divenuta inoppugnabile, si avvale, per l’incasso delle somme, della procedura di riscossione tramite ruolo ai sensi della Legge 25 maggio 2004 n.70. L’esazione delle sanzioni amministrative pecuniarie avverrà pertanto con le medesime modalità dell’esazione delle tasse, imposte, tributi, sanzioni e ogni altra entrata di spettanza dell’Ecc.ma Camera, degli Enti e delle Aziende Autonome dello Stato.”.

2 bis. La lettera c) del comma 2 dell’articolo 31 della Legge 29 giugno 2005 n.96 è sostituita come segue:

“c) il limite minimo e massimo dell’importo di ciascuna sanzione amministrativa pecuniaria, affinché le sanzioni risultino adeguatamente effettive, proporzionate e dissuasive;”.

2 ter. Al comma 3 dell’articolo 31 della Legge 29 giugno 2005 n.96, sono aggiunte le seguenti lettere:

“i bis. la capacità finanziaria del responsabile della violazione;

i ter. l’entità del vantaggio ottenuto o delle perdite evitate attraverso la violazione, nella misura in cui essa sia determinabile;

i quater. i pregiudizi cagionati a terzi attraverso la violazione, nella misura in cui il loro ammontare sia determinabile;

i quinquies. il livello di cooperazione del responsabile della violazione con la Banca Centrale;

i sexies. le potenziali conseguenze sistemiche della violazione.”.

Art. 32-bis *(Pubblicità sanzioni)*

1. Il comma 1 dell’articolo 32 della Legge 29 giugno 2005 n.96 è sostituito come segue:

“1. La Banca Centrale può, nei casi e nelle modalità che ritiene più opportuni, dare pubblicità al provvedimento di sanzione pecuniaria, rendendo almeno noti la natura della violazione e i soggetti destinatari del medesimo provvedimento. Nel caso in cui avverso il provvedimento sia presentato ricorso amministrativo, sarà data pubblicazione anche dell’avvio dell’impugnazione e del suo esito.”.

TITOLO V
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 33

(Coordinamento con la LISF)

1. Il presente decreto delegato è norma speciale e prevalente rispetto alla LISF per le materie dallo stesso disciplinate.
2. Per tutto quanto non disciplinato dal presente decreto delegato trovano applicazione le generali disposizioni contenute nella LISF.

Art. 34

(Regime sanzionatorio)

1. Tutte le modifiche introdotte al Decreto 30 maggio 2006 n.76 e alla Legge 29 giugno 2005 n.96 si applicano a decorrere dai procedimenti sanzionatori avviati in data successiva all'entrata in vigore del presente decreto, purché anche le infrazioni siano temporalmente collocabili in data parimenti successiva.
2. Per effetto di quanto disposto al precedente comma, tutti i procedimenti sanzionatori avviati da BCSM e ancora pendenti, ivi inclusi quelli sub iudice, continueranno ad essere disciplinati dalla normativa previgente al presente decreto.

Art. 35

(Norme attuative)

1. Le disposizioni emanate da BCSM ai sensi di norme abrogate, sostituite o modificate dal presente decreto delegato continuano ad essere applicate fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati da BCSM per effetto del presente decreto.
2. Le disposizioni del presente decreto delegato che presuppongono l'adozione da parte di BCSM di norme attuative, troveranno applicazione secondo le modalità e i tempi indicati dalle predette norme.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 26 marzo 2019/1718 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI
Mirco Tomassoni – Luca Santolini

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Guerrino Zanotti